

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

31 marzo 2019

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Francesca Paola LEON
Paola PISANO

Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Alberto UNIA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI. ADEGUAMENTO DI RETTE E DI TARIFFE.

Proposta dell'Assessora Schellino.

La Città di Torino, da molti anni impegnata nella predisposizione di interventi e servizi a favore di persone minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà, pone tra i suoi obiettivi programmatici la ricerca e l'erogazione di risposte mirate e funzionali alle diverse esigenze delle persone in difficoltà e delle loro famiglie, al fine di garantire interventi finalizzati all'integrazione, al potenziamento delle autonomie acquisite, al mantenimento delle abilità raggiunte. Per predisporre risposte adeguate il Comune di Torino organizza e gestisce servizi diurni e residenziali per la costituzione e il mantenimento di una rete sempre più diffusa ed estesa di risposte differenziate a seconda delle caratteristiche, delle problematiche individuali e del tipo di bisogno rilevato.

Nello specifico, per quanto attiene i servizi residenziali, attivati quando non si rivela più possibile la permanenza della persona all'interno del proprio nucleo familiare o la conduzione di vita autonoma, sono già attivati diversi modelli organizzativi che presentano parametri di funzionamento differenti, a seconda del grado di autonomia degli ospiti e dei relativi bisogni sociali, educativi, assistenziali.

La gestione di tali servizi socio-assistenziali comporta, per l'Amministrazione, un onere finanziario al quale l'utente che ne usufruisce è tenuto a contribuire, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, L.R. n. 1/2004 oltre alla normativa nazionale (leggi finanziarie e Legge 328/2000), che prevede la contribuzione con riferimento ai servizi a domanda individuale.

La deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 00818/024) approvata in data 25 marzo 2019, in materia di indirizzi per l'esercizio 2019, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili, ha previsto che per gli interventi residenziali per adulti in difficoltà, a seguito della riorganizzazione del sistema dei servizi di ospitalità, si reputa necessario, al fine di accompagnare l'evoluzione del nuovo modello organizzativo e favorire le esigenze di autonomia degli ospiti, prevedere per il 2019, per gli alloggi in convivenza di massima autonomia, la contribuzione giornaliera già in vigore nel 2018, pari ad 1,00 Euro, contribuzione che ciascun ospite deve versare direttamente al gestore; tale contribuzione non è da considerarsi integrativa della retta, poiché ciascun ospite deve versarla direttamente al concessionario del servizio a titolo di contributo per la gestione corrente, senza alcuna deroga o esenzione, ad eccezione dei periodi di ricovero ospedaliero durante i quali gli ospiti non devono versare il contributo. In tutti gli alloggi di massima autonomia gli ospiti devono versare la contribuzione giornaliera a decorrere dal primo giorno di permanenza.

Per quanto riguarda i servizi per minori si prevede, avvalendosi della facoltà di cui alla D.G.R. 15 aprile 2014, n. 15-7432, di introdurre una contribuzione alla spesa per gli interventi di Luogo Neutro, finalizzati ad assicurare il mantenimento della relazione genitori e figli in un'ottica evolutiva della stessa nei casi di separazione conflittuale ed in tutti quei casi in cui il minore sia collocato fuori dalla famiglia d'origine.

Si ritiene infatti che tale misura possa costituire un fattore di responsabilizzazione dei loro fruitori e un incentivo alla collaborazione nel far evolvere la situazione, contenendo i tempi di durata dell'intervento (che non può comunque superare complessivamente i 24 mesi dal suo avvio) così da superarlo e trovare forme più naturali di incontro. Si prevede di applicare la contribuzione da parte dei genitori o altri parenti coinvolti dopo la preliminare fase osservativa (6 mesi) o comunque solo dopo che si sia concluso il compito proprio del Servizio Sociale di osservazione/valutazione con relativo obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria: gli incontri si configurano o come "diritto di visita" per gli adulti che necessitano ancora di un sostegno nella relazione genitoriale, o come "incontri protetti" per il contenimento della conflittualità fra i coniugi e di una generale protezione e tutela del minore, stante i comportamenti del/dei genitori.

La quota di compartecipazione è commisurata al costo orario del servizio da suddividersi tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e altri adulti che fruiscono del servizio, il cui I.S.E.E. sia pari o superiore a 15.000,00 Euro.

Per quanto riguarda il rimborso spese alle famiglie affidatarie quale contributo per l'acquisto dei libri di testo in favore dei minori in affidamento residenziale, vista la D.G.R. n. 4367 del 15 dicembre 2016 con cui la Regione Piemonte ha rinormato integralmente la materia con l'introduzione dei voucher per il diritto allo studio e del contributo per i libri di testo, si conferma l'obbligo per le famiglie affidatarie di presentare istanza alla Regione Piemonte, avvalendosi della facoltà di esibire l'I.S.E.E. del solo minore, come previsto all'articolo 3 comma 4 del D.P.C.M. n. 159/2013 "il minore in affidamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 4 maggio 1983 n. 184, costituisce nucleo familiare a se stante".

Pertanto, la Città mantiene la competenza per l'erogazione del contributo solo per i minori che non hanno i requisiti per accedere al contributo regionale.

In materia di prestazioni socio-sanitarie per non autosufficienti la compartecipazione al costo delle prestazioni è stata oggetto di revisione ad opera del provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in data 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02263/019). Tale provvedimento si era reso necessario al fine di fronteggiare la drastica diminuzione di finanziamenti statali e regionali ed era stato adottato in via transitoria nelle more della revisione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) che, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 2014, avrebbe dovuto essere emanata entro il 31 maggio 2012. In realtà tale revisione è stata adottata solamente con il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" e con il D.M. 7 novembre 2014 che ha approvato la modulistica e le istruzioni operative per la sua applicazione (ora modificato con D.M. 29 dicembre 2015). Tale provvedimento lo ha definito livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di

normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare.

La Regione Piemonte con la deliberazione di Giunta Regionale n. 10-881 del 12 gennaio 2015 "Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159" ha espresso la volontà di esercitare la funzione di definizione dei criteri d'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ai sensi dell'articolo 40 della Legge Regionale 1/2004, alla luce del nuovo Regolamento statale e ha dettato principi unitari per consentire un'applicazione uniforme dell'I.S.E.E., durante il regime transitorio, su tutto il territorio piemontese e ha, inoltre, istituito un tavolo tecnico con il compito di svolgere l'istruttoria necessaria.

In data 20 gennaio 2015 la Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00147/019), ha recepito la disciplina regionale, che in particolare prevede che nel periodo transitorio l'I.S.E.E. deve essere utilizzato quale soglia di accesso per coloro che richiedono nuove prestazioni agevolate, sociali e socio-sanitarie, fatte salve le prestazioni per cui non è prevista compartecipazione alla spesa, mentre per il calcolo della compartecipazione gli enti gestori devono continuare ad adottare i criteri in essere. Le soglie definite dalla deliberazione regionale sono di Euro 6.000,00 per i contributi economici a sostegno del reddito e di Euro 38.000,00 per le prestazioni sociali e socio-sanitarie.

Con i successivi provvedimenti regionali D.G.R. del 27 luglio 2015 n. 18-1899 e D.G.R. del 5 ottobre 2015 n. 16-2186, recepiti con deliberazioni della Giunta Comunale del 1 settembre 2015 (mecc. 2015 03797/019) e del 15 dicembre 2015 (mecc. 2015 07076/019), la gestione transitoria è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015.

Considerato che con le sentenze n. 841, 838 e 842 adottate il 29 febbraio 2016 dalla Sezione IV il Consiglio di Stato ha annullato alcune norme del D.P.C.M. 159/2013, con D.G.R. del 29 marzo 2016 n. 19-3087 la Regione Piemonte, in attesa delle decisioni del Governo, ha prorogato il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016.

Con l'articolo 2 sexies del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016 n. 89, nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, volte a recepire le citate sentenze del Consiglio di Stato, sono state definite norme transitorie di attuazione che modificano il calcolo dell'I.S.E.E. dei nuclei familiari con componenti con disabilità. Con Decreto Interministeriale n. 146 in data 1 giugno 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata approvata la nuova modulistica in attuazione del provvedimento legislativo.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 luglio 2016 (mecc. 2016 03481/019) la Città, preso atto delle modifiche legislative intervenute, ha provveduto a recepire le citate disposizioni regionali.

Con D.G.R. del 29 dicembre 2016 n. 35-4509 è stato ulteriormente differito il periodo transitorio previsto dalla D.G.R. del 12 gennaio 2015 n. 10-881 fino all'adozione dello specifico

provvedimento regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2017; con provvedimento del 14 febbraio 2017 (mecc. 2017 00506/019) la Giunta Comunale ha confermato fino a tale data e comunque fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento comunale in materia le disposizioni precedenti per la gestione transitoria.

Essendo trascorso il termine sopraindicato del 31 dicembre 2017, in data 26 gennaio 2018 con deliberazione della Giunta Regionale n. 16-6411 la Regione Piemonte ha disposto di prorogare ulteriormente le linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa I.S.E.E., stabilendo che trovino applicazione fino all'adozione dei provvedimenti di competenza, a tutt'oggi non ancora emanati.

Permangono inoltre incertezze in relazione ad altri provvedimenti regionali, di cui è stata programmata l'emanazione, di revisione della compartecipazione sanitaria al costo degli interventi e di ridefinizione degli standard e del sistema di erogazione. Inoltre, sono tutt'ora pendenti procedimenti avanti alla giurisdizione amministrativa relativi alle deliberazioni della Regione Piemonte del 30 dicembre 2013 n. 26-6993 e del 27 gennaio 2014 n. 5-7035 "Modalità di gestione delle prestazioni domiciliari di lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti".

In attesa, pertanto, dei provvedimenti statali e regionali in materia, non è possibile adottare alcun tipo di variazione ai criteri per il calcolo della compartecipazione e alle tariffe attualmente in essere per tutte le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie ed alle quote piccole spese lasciate a disposizione delle persone ricoverate.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento delle rette e delle tariffe per i Servizi Sociali, a carico degli utenti, così come enunciato in narrativa e come indicato nell'allegato elenco (**all. 1**), che forma parte integrante del presente provvedimento, con decorrenza dalla data di

- esecutività del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
 - 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora
Sonia Schellino

La Direttrice
Monica Lo Cascio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente di Area
Marina Merana

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 15 firmato in originale

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 aprile 2019 al 17 aprile 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 aprile 2019.